



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bari Avv. Nunzia Menolascina ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al N. 5568/2021 R.G.

TRA

Il Sig. [REDACTED] (nato a [REDACTED], c.f. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Dimundo ed elettivamente domiciliato in Bitonto BA alla Via Acquafredda N. 10 –ricorrente-

CONTRO

Il COMUNE DI [REDACTED], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato in [REDACTED] –resistente-

OGGETTO

Opposizione a verbale di contravvenzione al C.d.S.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12.07.2021 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bari, il Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] impugnava il verbale di contravvenzione al C.d.S. N. V/788V/2021 del 19.05.2021 della Polizia Locale del Comune di [REDACTED] per la violazione dell'art. 145, 1°, 10° e 11° co. C.d.S., notificato in data 29.06.2021 a mezzo posta, redatto a seguito dell'accertamento occasionato da sinistro stradale, assumendone l'illegittimità: -per inesistenza della violazione contestata (per assoluta mancanza di responsabilità del ricorrente nel sinistro stradale da cui scaturiva l'impugnato verbale e sussistenza viceversa di esclusiva responsabilità del ciclista che, nel tentativo di tagliare la strada al veicolo del [REDACTED] e quindi di anticiparlo nell'imbocco della Via Carlo Rosa nella sua medesima direzione di marcia, effettuava una repentina ed improvvisa manovra di svolta alla sua sinistra); -per erronea ricostruzione da parte degli agenti della P.L. della presumibile dinamica del sinistro stradale (atteso che gli agenti ritenevano che il sinistro fosse avvenuto tra la parte frontale del veicolo del ricorrente ed il velocipede piuttosto che, come avveniva nella realtà e come gli stessi agenti avevano evidenziato nella rappresentazione grafica del sinistro, tra la parte laterale sinistra dell'auto quando essa era già ferma); -per erronea contestazione della violazione dell'11° Comma dell'art. 145 C.d.S.- -Pertanto, il ricorrente concludeva chiedendo che il Giudice, previa sospensione dell'esecutorietà dell'opposto verbale di contravvenzione, nel merito dichiarasse nullo e comunque improduttivo di effetti il ripetuto verbale e condannasse il resistente alla refusione delle

IL GIUDICE DI PACE Avv. Nunzia Menolascina

spese del procedimento in favore del ricorrente.- -All'udienza di prima comparazione del 15.01.2021 il ricorrente si riportava al ricorso introduttivo, insistendo nelle sue conclusioni, e chiedeva termine per controdedurre alle averse difese.- -Compariva in udienza, altresì, il resistente Comune di Giovinazzo il quale si riportava integralmente al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta versata in atti in data 05.10.2021 in uno a fascicolo di parte con documenti.- -Il resistente nel proprio scritto difensivo impugnava, contrastava e respingeva in toto tutto quanto *ex adverso* dedotto, eccepito, richiesto e concluso, sostenendo la legittimità dell'operato degli agenti verbalizzanti e dell'impugnato verbale in quanto la dinamica del sinistro delineata dal ricorrente non aveva trovato alcun riscontro negli accertamenti di polizia effettuati a seguito del sinistro, mentre, per converso, gli elementi raccolti dagli agenti di P.L. (dichiarazioni rese dalle parti, danni riportati dai veicoli, esame dello stato dei luoghi, condizioni di visibilità alla intersezione, condizioni metereologiche serene e di buona visibilità, etc.) dovevano ritenersi del tutto idonei a sostenere una verosimile ricostruzione della dinamica del sinistro stesso e quindi a fare ritenere sussistente la responsabilità del ricorrente per la violazione del C.d.S. contestatagli come pure del conducente del velocipede antagonista (per condotta irregolare tenuta da entrambi i conducenti).- -Pertanto, il resistente concludeva affinché il Giudice -rigettata ogni richiesta istruttoria e di sospensione dell'impugnato verbale- respingesse il ricorso e confermasse l'impugnato verbale in ogni sua parte, con condanna del ricorrente al pagamento di spese, competenze ed onorari oltre accessori in favore del resistente.- -Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 29.10.2021 per la precisazione delle conclusioni e la discussione e quindi in detta udienza decideva la causa, dando lettura in aula del dispositivo, preso atto delle conclusioni delle parti a verbale reiterative di quelle già negli atti di causa rassegnate.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

-Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto come da dispositivo.-

-Costituisce motivo assorbente al fine dell'accoglimento della spiegata opposizione al verbale di contravvenzione al C.d.S. N. V/788V/2021 del 19.05.2021 della Polizia Locale del Comune di [REDACTED] per la violazione dell'art. 145, 1°, 10° e 11° co. C.d.S., la fondatezza della doglianza di illegittimità del detto verbale per mancanza di elementi sufficienti a fondare la responsabilità del ricorrente in ordine alla violazione contestata (art. 23 L.n. 689/'81).-

-Orbene, preliminarmente, quanto alla valenza probatoria del verbale impugnato in ordine alla violazione della previsione dell'art. 145 C.d.S. contestata al ricorrente da parte degli agenti accertatori, alla luce degli elementi in loro possesso (stato dei luoghi e dei veicoli incidentati, stato della segnaletica stradale, dichiarazioni delle parti, etc.), va detto che -non avendo gli agenti assistito al sinistro ed essendo intervenuti a sinistro già avvenuto sicchè il verbale veniva redatto sulla base di una ricostruzione a posteriori del sinistro stesso- gli agenti hanno potuto fornire la ricostruzione solo di una "verosimile" dinamica del sinistro sulla scorta di accertamenti compiuti, alla stregua di una mera ipotesi di lavoro.- -Pertanto, le conclusioni da essi raggiunte sul punto non sono coperte dalla incontrovertibilità

IL GIUDICE DI PACE Avv. Nunzia Menolascina

pag. 9 di 3

sino a querela di falso, sebbene ciò non significhi che siano per ciò solo inattendibili o errate, risultando allo scopo necessario verificare la sussistenza in concreto del fatto (il cui onere probatorio è della amministrazione resistente) che sostiene l'affermazione della responsabilità del ricorrente per la violazione delle norme del C.d.S. contestate con l'opposto verbale.- -Alla luce della documentazione in atti, nella fattispecie, questo Giudice ritiene che non vi siano gli elementi di fatto che avrebbero potuto legittimamente determinare gli agenti di P.L. a contestare al ricorrente la violazione di cui all'impugnato verbale.- -Non risultano ascoltati eventuali testimoni nè non risulta alcuna segnaletica orizzontale (soprattutto) e verticale sul luogo del sinistro per una migliore verifica della posizione dei veicoli nello spazio, e, per converso, le stessa produzione fotografica del resistente mostra che il veicolo del ricorrente -che gli stessi agenti della P.L. attestavano che al momento del loro arrivo si trovava nella medesima posizione di quiete assunta post urto- si trovasse ben oltre il centro della intersezione teatro del sinistro al momento dell'impatto con il velocipede antagonista il quale a sua volta proveniva dalla sua sinistra: entrambi i veicoli procedevano su strade a doppio senso di marcia (recita il rapporto in atti della P.L.).- -Atteso che le strade teatro del sinistro risultavano a carreggiata unica e a doppio di marcia nel punto in cui avveniva il sinistro, sarebbe stato opportuno valutare anche la condotta di marcia tenuta dal veicolo antagonista di quello del ricorrente, velocipede che avrebbe dovuto non solo concedere la precedenza al veicolo del ricorrente ma anche tenere rigorosamente la destra sulla carreggiata, a norma dell'art. 143 C.d.S., prima di attraversare in qualsiasi senso e direzione la detta intersezione, laddove dalla collocazione nello spazio del veicolo del ricorrente risulterebbe una ben diversa collocazione anche del velocipede.-

-E' evidente che la P.L. non abbia valutato proprio tutti gli elementi astrattamente valutabili sulla scena del sinistro, nè acquisito altri elementi utili alla ricostruzione della verosimile ma quanto più corretta dinamica del sinistro e quindi della violazione del C.d.S. da parte del ricorrente.-

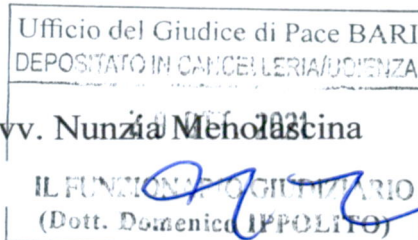
-Dunque, deve concludersi che nella fattispecie per cui era causa la P.A. non abbia fornito la prova del presupposto di fatto che sostiene la contestazione della infrazione al C.d.S. portata nell'impugnato verbale, che non vi siano prove sufficienti della responsabilità del ricorrente in ordine alla contravvenzione al C.d.S. contestata, con regolamentazione delle spese secondo soccombenza, come da dispositivo.-

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione; annulla il provvedimento impugnato il verbale di contravvenzione al C.d.S. N. V/788V/2021 del 19.05.2021 della Polizia Locale del Comune di [REDACTED]; condanna il Comune di [REDACTED] al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in Euro 173,00 -di cui Euro 43,00 per spese borsuali oltre rimborso del 15% ex D.M. n. 55/2014, CAP ed IVA come per legge.-

Bari, lì 29.10.2021

IL GIUDICE DI PACE **Avv. Nunzia Menolascina**



Il Giudice di Pace
Avv. Nunzia Menolascina
pag 3 di 3

